

Legge regionale 16 novembre 2012, n. 13.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali').

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18)

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"), come modificato dall'articolo 61 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, le parole "detto contributo non può superare l'importo massimo di lire 50.000.000." sono soppresse.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 18/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 18/1994, le parole "Finpiemonte S.p.A" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto gestore".

Art. 3.

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 18/1994)

1. L'articolo 16 della l.r. 18/1994 è sostituito del seguente:

"Art. 16. (Finanziamenti a tasso agevolato)

1. La Giunta regionale può concedere alle cooperative sociali ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato con il concorso delle banche convenzionate.

2. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale della cooperazione sociale, approva con propria deliberazione, il programma degli interventi.

3. La Giunta regionale stabilisce con il programma degli interventi:

- a) l'importo massimo degli incentivi di cui al comma 1;
- b) le eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali delle attività di cui al comma 1;
- c) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici concessi;
- d) le modalità di gestione degli strumenti di intervento;
- e) i criteri, le modalità ed i termini di concessione dei finanziamenti agevolati.

4. La Giunta regionale può, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche agli atti di indirizzo di cui al comma 2, sentita la conferenza regionale della cooperazione sociale.

5. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti agevolati di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo di rotazione. La gestione del fondo è affidata, con apposito contratto, al soggetto gestore dei fondi nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale."

Art. 4.

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 18/1994)

1. L'articolo 25 della l.r. 18/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge nel biennio finanziario 2013-2014, agli oneri iscritti nell'ambito dell' UPB DB19042 del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 si provvede con le

risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003)".

Art. 5.
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 2 e 6 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 76 (Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 "Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali'");
- b) l'articolo 56 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
- c) gli articoli 17 e 21 della l.r. 18/1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 novembre 2012

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 273

Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali').

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 luglio 2012.
- Assegnato alla IV Commissione in sede referente il 10 luglio 2012.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 4 ottobre 2012 con relazione di Carla Spagnuolo.
- Approvato in Aula il 13 novembre 2012, con emendamenti sul testo, con 45 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note al titolo della legge

- Il testo della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 è pubblicato sul BUR 15 giugno 1994, n. 24

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 (Contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo)

1. Le province concedono contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo ed attività alle cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale.

2. Le cooperative, per essere ammesse al contributo, previsto al comma 1, devono presentare un progetto di sviluppo biennale che indichi, tra l'altro:

a) gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali, che non possono essere inferiori all'assunzione o all'ammissione a socio lavoratore a tempo indeterminato di almeno una persona svantaggiata, così come definita dall'articolo 4 della l. 381/1991;

b) le ipotesi di fattibilità sulla base della reale situazione presente;

c) un piano finanziario che dimostri l'idoneità all'attuazione del progetto proposto, assicurando stabilità economica e la corretta remunerazione del lavoro.

3. Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo, le province possono concedere un contributo in conto capitale, pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, in relazione alla realizzazione dei seguenti investimenti: impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi.”

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15 (Fondo di garanzia)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative sociali e dei consorzi, la Giunta regionale é autorizzata a stipulare con il soggetto gestore una convenzione avente l'obiettivo di incrementare il fondo di garanzia.”.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
 - c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
 - d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2, è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria. “

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.

DB19042 (Politiche sociali e politiche per la famiglia, servizio civile, terzo settore, enti diritto pubblico e privato. Titolo 2: spese in conto capitale)